

Ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA di ogni ordine e grado della provincia di Palermo

Oggetto: NOTA SINDACALE ANIEF - Chiarimenti in merito al diritto alle ferie

Con la presente, la scrivente O.S. intende chiarire alcuni aspetti afferenti il diritto di ferie del personale scolastico.

In primo luogo, le ferie costituiscano un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute nel CCNL del 29.11.2007 e la cui ratio è il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

La normativa di riferimento è data dal combinato disposto degli articoli 13, 14 e 19 del CCNL.

Le ferie devono essere richieste dal personale ATA al dirigente scolastico, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d'istituto.

In secondo luogo, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i predetti giorni sono ridotti a 30 per i dipendenti neo-assunti nella scuola.

Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. Le ferie non godute, di norma, possono essere fruite non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Sulla fattispecie si è pronunciata anche l'Aran: "in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in



tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA".

Inoltre, l'articolo 13 comma 5 del CCNL dispone che nel caso in cui il PTOF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni CCNL. Ai fini del computo delle ferie i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno, pertanto, tutto il personale scolastico le ferie devono essere sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi anche se si lavora su 5 giorni settimanali (Orientamento Applicativo del 06.05.2014 dell'ARAN);

Le ferie del personale assunto a tempo determinato, invece, sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

Si chiede, pertanto, il rispetto della normativa sopra richiamata.

Cordialmente

Palermo, 07 giugno 2022

Il Presidente Provinciale ANIEF Prof. Andrea Dario Messina